

START UP, REGIME SEMPLIFICATO

Le persone giuridiche possono avere subito il controllo

Alessandro Sacrestano

Il comma 16 dell'articolo 9 del decreto lavoro (Dl 76/2013) introduce alcune sostanziali modifiche al regime premiale per le cosiddette start up innovative. Sono le imprese individuate dall'articolo 25 del Dl 179/2012 (decreto crescita), per le quali quest'ultimo dispone - al rispetto di specifiche condizioni - la concessione di apposite agevolazioni a carattere fiscale, contributivo e contrattuali.

Sono start up innovative le imprese costituite in forma di società di capitali, cooperative, purché di diritto italiano oppure società europea, le cui azioni o quote non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione.

La normativa, nella versione originaria, prescriveva che a partecipare al capitale di queste imprese dovessero essere, per la maggioranza del capitale sociale e dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria, esclusivamente persone fisiche, almeno dal momento della costituzione e per i successivi 24 mesi.

Con l'intervento del Dl lavoro, invece, questo vincolo decade, attraverso l'espressa abrogazione della lettera a) del comma 2 dell'articolo 25. In sostanza, quindi, la partecipazione alle start up può essere detenuta

in maggioranza anche da persone giuridiche sin dall'inizio.

La disciplina originaria delle start up innovative, inoltre, prescriveva che queste soddisfacessero almeno uno dei seguenti requisiti:

- spesa in ricerca e sviluppo in misura pari o superiore al 20% del maggiore importo tra il costo e il valore della produzione;
- impiego di personale altamente qualificato per almeno un terzo della propria forza lavoro;
- essere titolare, depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa ad una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografica di prodotto a semiconduttori o a una varietà vegetale direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività di impresa.

Anche questi tre requisiti, tuttavia, sono stati oggetto di un'attività di revisione. Allo stato, infatti, con le modifiche introdotte, la spesa in ricerca e sviluppo sostenuta dalla start up dovrà corrispondere almeno al 15% (non più al 20%) del maggiore importo tra il costo e il valore della produzione.

Quanto all'impiego di personale altamente qualificato, si ricorda che la normativa originaria disponeva che perlomeno un terzo di dipendenti o collaboratori dovesse essere in possesso di un dottorato di ricerca o avesse in corso un dottorato o,

il Sole **24 ORE.com**



DOSSIER

I testi aggiornati nell'iter parlamentare e gli approfondimenti

Co.co.pro, dimissioni, sicurezza sul lavoro, procedure di licenziamento, premi per le imprese che assumono under 30 svantaggiati e disoccupati. E poi "liberalizzazione" delle Srl semplificate, tirocini per studenti e disoccupati, contributi per universitari in stage. Sono le principali novità del decreto lavoro, che sta per iniziare l'iter parlamentare di conversione. Il Sole 24 Ore lo seguirà con un dossier online, che raggruppa da una parte i testi della norma, della legge Fornero modificata dallo stesso Dl lavoro, delle relazioni che l'accompagnano e degli emendamenti e dall'altra gli approfondimenti tecnici degli esperti del giornale.

www.ilssole24ore.com/norme


se in possesso di laurea, che avesse svolto almeno tre anni di ricerca. Tale requisito, al momento, può essere sostituito anche con l'impiego di dipendenti o collaboratori (sempre in misura pari ad almeno due terzi del personale complessivo) che siano in possesso di laurea magistrale in base all'articolo 3 del decreto ministeriale 270/2004.

Infine, per ciò che attiene al requisito della privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografica di prodotto a semiconduttori o a una varietà vegetale direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività di impresa, il Dl 76/2013 ha espressamente incluso fra queste i diritti un software registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore.

A ben vedere, tutte queste modifiche sembrano raggiungere l'obiettivo di rendere "più accessibile" il modello delle start up innovative. Questo non può che contribuire ad accrescere l'appetibilità. Anche perché va considerato che alle persone fisiche e giuridiche è, rispettivamente, consentito di detrarre o dedurre dal proprio reddito imponibile una parte delle somme investite in tali imprese, sia direttamente che attraverso fondi specializzati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA





INCENTIVI

Un aiuto per avviare imprese di beni e servizi nel Mezzogiorno

Per favorire iniziative di autoimpiego e autoimprenditorialità nel Mezzogiorno, vengono messi a disposizione 80 milioni di euro nel periodo 2013-2015. Si deve distinguere tra forme di autoimprenditorialità riguardanti iniziative di livello medio, poste in essere in maggior parte da società di capitali, e forme di autoimpiego che invece riguardano maggiormente iniziative attuate da persone fisiche, senza lavoro, tramite ditte individuali o società di persone. La realizzazione dei progetti deve avvenire nei territori di cui all'Obiettivo 1 e 2 (Ue) e in alcune aree svantaggiate del territorio italiano che presentano un rilevante squilibrio tra domanda e offerta di lavoro. Nell'ambito dell'autoimprenditorialità, si punta a far nascere nuove imprese (società) operanti nel settore della produzione di beni o nella erogazione di servizi. Sono escluse le società di fatto e quelle a socio unico nonché le ditte individuali. Queste ultime rientrano, invece, nell'autoimpiego. Per la validità è il finanziamento di entrambe le tipologie deve essere rispettata una serie di condizioni già contenute nel Dl 185/2000.

IL TESTO ARTICOLO 3

(Misure urgenti per l'occupazione giovanile e contro la povertà nel Mezzogiorno- Carta per l'inclusione)

1. In aggiunta alle misure di cui agli articoli 1 e 2, al fine di favorire l'occupazione giovanile e l'attivazione dei giovani, a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183 già destinate ai Programmi operativi 2007/2013, nonché, per garantirne il tempestivo avvio, alla rimodulazione delle risorse del medesimo Fondo di rotazione già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, previo consenso, per quanto occorra, della Commissione europea, si attiveranno le seguenti ulteriori misure nei territori del Mezzogiorno mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato quanto a 108 milioni di euro per l'anno 2013, a 108 milioni di euro per

l'anno 2014 e a 112 milioni di euro per l'anno 2015 per essere riassegnate alle finalità di cui alle successive lettere:

a) per le misure per l'autoimpiego e autoimprenditorialità previste dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, nel limite di 26 milioni di euro per l'anno 2013, 26 milioni di euro per l'anno 2014 e 28 milioni di euro per l'anno 2015;

PREVIDENZA

I fondi in squilibrio finanziario possono riscrivere le regole

Il decreto legge stabilisce che i fondi pensione che erogano prestazioni di un determinato livello devono dotarsi di mezzi patrimoniali adeguati e, qualora erogando prestazioni direttamente si trovassero in uno stato di squilibrio finanziario, devono rivedere la disciplina delle erogazioni sia sulle posizioni degli iscritti attivi sia su quelle dei pensionati. Il ripristino dell'equilibrio può derivare anche da un incremento della contribuzione a carico degli iscritti. Così facendo il sacrificio individuale viene ripartito su più soggetti.

IL TESTO ARTICOLO 10

(Disposizioni in materia di politiche previdenziali e sociali)

2. All'articolo 7-bis del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Qualora i fondi pensione di cui al comma 1 che procedono alla erogazione diretta delle rendite non dispongano di mezzi patrimoniali adeguati in relazione al complesso degli impegni finanziari esistenti, le fonti istitutive possono rideterminare la disciplina, oltre che del finanziamento, delle prestazioni, con riferimento sia alle rendite in corso di pagamento sia a quelle future. Tali determinazioni sono inviate alla Covip per le valutazioni di competenza. Resta ferma la possibilità che gli ordinamenti dei fondi attribuiscono agli organi interni specifiche competenze in materia di riequilibrio delle gestioni.»

A CURA DI
**Antonino Cannioto, Giuseppe Maccarone,
Fabio Venanzi**